

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, VESENTINI, BAUSI, CARIGLIA,
PIERALLI, CALLARI GALLI, GALEOTTI e BOGGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

Interventi a sostegno della Fondazione
«Scuola di musica di Fiesole»

ONOREVOLI SENATORI. – Le gravi e inescusabili carenze del sistema di educazione e istruzione musicali nel nostro Paese sono da tempo al centro di un dibattito culturale che, negli anni, ha coinvolto, con accenti diversi ma unitari, la parte più avvertita del mondo della scuola, musicisti, critici musicali, istituzioni pubbliche e private. L'integrazione europea, a partire dal 1993, da questo punto di vista, in assenza di una vera azione riformatrice, potrebbe trovare il nostro Paese in una situazione particolarmente complessa e difficilmente governabile, stante la radicale differenza, in senso anche qualitativo, esistente tra i sistemi di educazione e istruzione musicali propri dei vari Paesi europei e quello esistente in Italia, dove la cultura musicale, la conoscenza del fatto

musicale appartengono ad una minoranza della popolazione.

Se le condizioni dell'educazione ed istruzione musicale sono quelle già conosciute e rispetto alle quali recentemente nel Parlamento si sono verificate iniziative legislative tese ad attivare una riforma organica del sistema, in parte diversi sono l'esperienza e gli esiti culturali prodotti da istituzioni e associazioni pubbliche e private anche surrogando una funzione statale, nel campo dell'educazione musicale permanente, attraverso strutture educative, scuole popolari e comunali di musica che, attraverso significativi impulsi, sono nate ed hanno esteso la propria influenza culturale nel nostro Paese. La Scuola di musica di Fiesole è certamente una di queste,

probabilmente, anzi, la principale. Nata nel 1974 come associazione di fatto, poi formalizzata nel 1977, ha nel tempo strutturato la propria organizzazione didattica, culturale e di ricerca in modo tale da rivolgersi a una domanda di formazione musicale diversificata e, nel contempo, riconducibile ad un solido bisogno formativo. Al suo interno le mille e più persone che frequentano le attività educative hanno la possibilità di modellare la propria partecipazione in base ad attitudini opportunamente selezionate ed esplicate in maniera precoce o in base a una conoscenza dello strumento, del mezzo vocale o del fondamento della cultura musicale funzionale ad un approccio amatoriale, ancorchè sistematico. È, del resto, da Fiesole che innumerevoli convegni, circa venti anni fa, rilanciarono le idee per la riforma dell'educazione musicale, ed è a Fiesole che Massimo Mila acutamente distinse le funzioni che Stato, associazioni culturali, enti locali avrebbero dovuto svolgere in questo campo con forti possibilità interattive.

Com'è noto, infine, dal 1980, sotto la spinta propulsiva del Maestro Farulli, è stata organizzata dalla Scuola di musica di Fiesole una iniziativa formativa originale, che ha coperto un altro vuoto nell'ordinamento educativo

italiano, quale il corso di formazione professionale finalizzato alla costituzione dell'orchestra giovanile, attraverso il quale si è creato un organico di prim'ordine, seguito e coordinato dai più prestigiosi direttori d'orchestra, che ha avuto anche recentemente lusinghieri successi di critica e di pubblico in molti Paesi europei.

A questi compiti così gravosi, impegnativi, ancorchè stimolanti, la Scuola di musica di Fiesole ha fatto finora fronte con scarsi e non continui mezzi messi a disposizione da privati ed enti.

Le prospettive di ulteriore, auspicato, sviluppo sollecitano un intervento finanziario da parte dello Stato che, attraverso un congruo sostegno economico, riconosca la funzione generale, paradigmatica svolta dalla stessa istituzione educativa.

Onorevoli senatori, è appunto con questo disegno di legge che intendiamo promuovere un riconoscimento statale del ruolo della Scuola di musica di Fiesole quale istituzione culturale e formativa di valore nazionale e, nel contempo, proporre un sostegno finanziario che sappia consolidare le esperienze educative fino ad ora conseguite e che, insieme, sia stimolo e fondamento per nuovi, importanti approdi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Lo Stato interviene a sostegno dell'attività della Fondazione «Scuola di musica di Fiesole», con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta con decreto 26 febbraio 1987, n. 24, del Presidente della Giunta della regione Toscana, nei cui organi direttivi sono presenti rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero del turismo e dello spettacolo, della regione Toscana, della provincia di Firenze, dei comuni di Fiesole e di Firenze e dell'associazione «Amici della Scuola di musica di Fiesole».

Art. 2.

1. La Fondazione ha per scopo la formazione e l'educazione permanente dei cittadini nel campo musicale, vocale e strumentale; la formazione di musicisti specializzati per l'attività didattica, concertistica e orchestrale; la formazione dell'Orchestra giovanile italiana, sulla base dei corsi di formazione professionale per orchestra, nonché di un centro di vocalità; la promozione di studi, incontri, collaborazioni a livello europeo con personalità, enti ed istituti operanti nel campo della cultura musicale.

2. La Fondazione è retta da un proprio statuto che ne specifica le finalità e ne disciplina gli organi ed il funzionamento, prevedendo che i docenti della Scuola prestino la loro opera in modo autonomo senza vincolo di subordinazione, sulla base di rapporti contrattuali.

Art. 3.

1. Per il funzionamento della Fondazione «Scuola di musica di Fiesole» è concesso un contributo a carico dello Stato di tre miliardi

di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il contributo di cui al comma 1 si aggiunge a quello eventualmente concesso ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123.

3. Alla quantificazione del contributo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, «Iniziativa per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.